

ANALISI

Il canale parallelo rispetta le Regioni

di **Michele Tiraboschi**

Con la circolare 27/2008 il ministero del Lavoro torna ad approfondire il tema dell'apprendistato professionalizzante alla luce della legge 133/2008. Centrale è il passaggio in cui viene tratteggiato il canale della formazione esclusivamente aziendale, introdotto dall'articolo 23 della legge 133/2008, destinato a operare in parallelo con il canale della formazione pubblica di cui all'articolo 49, comma 5 del decreto legislativo 276/2003.

Le previsioni dell'articolo 23 sono operative, ma non modificano l'impianto normativo preesistente, relativo all'offerta in apprendistato pubblica governata dalle Regioni. Più semplicemente, vengono poste le premesse per un "canale parallelo" affidato alle parti sociali. In base al nuovo comma 5 ter dell'articolo 49 del decreto legislativo 276/2003, in caso di formazione esclusivamente aziendale può infatti non operare quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 49. Ciò, tuttavia, solo su precisa scelta dell'impresa, e a condizione

che i contratti collettivi applicabili, anche quelli già in vigore, abbiano disciplinato la materia. In queste ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati non solo a livello nazionale, ma anche territoriale o aziendale o agli enti bilaterali.

Come anticipato con la risposta a interpello del 7 ottobre 2008, sono i contratti collettivi di ogni livello a stabilire cosa debba intendersi per «formazione esclusivamente aziendale» e a determinare il "monte ore" di formazione formale, che può anche essere inferiore a 120 ore annuali purché congruo rispetto all'obiettivo della acquisizione della qualifica contrattuale indicata nel progetto formativo. La formazione può essere svolta anche "fisicamente" fuori dall'azienda, se così prevedono i contratti collettivi o gli enti bilaterali, a condizione che sia l'azienda a erogarla, direttamente o anche indirettamente e, fatte salve diverse determinazioni delle Regioni, a coprirne i costi.

L'apprendistato professionalizzante, disciplinato dall'articolo 49 del decreto legi-

slativo 276/2003, resta in ogni caso finalizzato alla acquisizione di una «qualificazione», e cioè di una «qualifica professionale ai fini contrattuali». Ciò significa che la durata e le modalità di erogazione della formazione aziendale dovranno essere coerenti con le declaratorie e le qualifiche contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro a cui il singolo contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato.

Altra cosa è la formazione erogata nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, di competenza concorrente tra Stato e Regioni, e che si conclude, nell'ambito dell'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 276/2003, con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale ai sensi della legge 53/2003. In questi termini, la circolare contiene una presa di posizione implicita anche rispetto ai ricorsi alla Corte costituzionale avanzati da otto Regioni contro l'articolo 23. Alcune Regioni hanno contestato la non spendibilità della qualifica acquisita in ambito aziendale sull'intero territorio nazionale, «appartenendo

la qualifica professionale alla competenza regionale in materia di istruzione». Ma le Regioni ricorrenti confondono l'apprendistato di primo livello per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articolo 48), che dà diritto a una "qualifica" spendibile come titolo di studio, con l'apprendistato professionalizzante (articolo 49) che è finalizzato a una qualifica contrattuale. L'articolo 49 parla infatti di "qualificazione" da conseguire attraverso «una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali», e non di qualifica in senso stretto, facendo con ciò riferimento alle qualifiche e alle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro. È ben vero che la qualifica professionale acquisita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo spendibile anche nel sistema della istruzione e formazione professionale. Ma a questo risultato si perviene attraverso il meccanismo, non ancora attuato, di riconoscimento dei crediti formativi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 276/2003. Disposizione, questa, che prevede il concerto tra ministero del Welfare e dell'Istruzione previa intesa con le Regioni.

IL CONTRASTO

Il sistema della formazione solo in azienda è contestato da alcune Autonomie

LA DIFESA

Il nuovo percorso non va confuso con l'iter per assolvere il diritto-dovere di istruzione

